

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO - CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

(Art. 4, quinto comma, del decreto attuativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25/03/1998)

TRA

PhisioVitSrl, con sede in Viterbo, via Treviso, 44-50 - Codice Fiscale/Partita Iva 02081140564 - Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Lazio con determinazione n° G11014 del 13-08-2024 d'ora in poi denominato "Ente di Formazione" o "Soggetto promotore", rappresentato da Elisa Randelli nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

Premesso che

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini curriculari di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra PhisioVitSrl "soggetto promotore" e ASL Viterbo, "soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento corsi operatori socio sanitario, a favore dei propri studenti. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 40 tirocinanti potranno essere distribuiti come segue:

Ospedale Santa Rosa: 20

Ospedale Tarquinia: 10

Ospedale Civita Castellana: 10

Art. 2 – Durata della Convenzione

la presente convenzione avrà durata di anni 1 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti

Art. 3 Modalità

- 1) L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

- 2) Ai soli fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- 3) L'attività di formazione ed orientamento del percorso di tirocinio è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Ente di Formazione, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
- 4) Per ciascun allievo beneficiario del percorso di tirocinio inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- 5) La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- 6) L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 4- Tutoraggio

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che con- corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5 – Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto dovrà essere consegnato all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con congruo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 6 - Obblighi dei tirocinanti

1. Durante lo svolgimento del percorso di tirocinio il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 7 - Obblighi del soggetto promotore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 8 -Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 9 – Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 10 – Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla

normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;

- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).

- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);

2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immunosierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Ente dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art.11 – Trattamento Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 12 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art.13 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art.14 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

PhisioVit Srl
Viterbo
La Legale Rappresentante
AMMINISTRATIVO
Elisa Randelli

Azienda Sanitaria Locale di

DIRETTORE

Dr.ssa Simona Di Giovanni